

COMUNE DI REVO'

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare per la procedura relativa alla assunzione da parte
del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo di
persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza
aventi domicilio di soccorso nel Comune

Approvato con delibera consiglio comunale n. 25/93 del 13/05/1993

ART. 1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regolamenta la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo (o istituti simili) di persone inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

SM

ART. 2

RICHIESTA DI IMPEGNATIVA

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in Casa di Riposo (IPAB) la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Case di Riposo;
 - documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.
- La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti del triennio. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

ART. 3

CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 433 CODICE CIVILE

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente ovvero la persona ospitata non possieda redditi sufficienti a coprire la retta dovranno concorrere o sostituirsì le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del C. C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C..

ART. 4

(SITUAZIONE ECONOMICA CONGIUNTI OBBLIGATI)

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in Casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo articolo 5.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento (es.: in rate bimestrali posticipate), dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 5.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

ART. 5

MODALITA' DETERMINAZIONE CONCORSO RETTA

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite in misura pari al 8% del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile di norma relativo all'ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati - e deducendone i seguenti importi:

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- L. 1.000.000 per ogni familiare a carico a sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- L. 500.000 per ogni familiare a carico a' sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del

trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 4.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

ART. 6
(GARANZIE PATRIMONIALI)

RIVALSA DELLA SPESA RETTA NEI CONFRONTI DEL RICOVERATO

Nell'eventualita' che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti, non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, il Comune esercita la rivalsa della spesa-retta alternativamente con le seguenti modalita':

- il sequestro conservativo sui beni immobili come previsto dall'art. 2905 del codice civile secondo le regole del c.p.c. (671 e segg.):

1) ingiunzione, dopo la scadenza del termine della notifica d'invito a pagamento;

2) domanda al Presidente del Tribunale per la concessione del sequestro conservativo sui beni immobili con annotazione al Tavolare;

3) azione civile ai fini dell'ipoteca giudiziale, in caso di opposizione all'ingiunzione di pagamento.

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di Riposo (rendita vitalizia).

- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di l^o grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune. In tal caso, i crediti vantati dal comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sara' cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del C.C..

Il Comune acquisira' tali ulteriori diritti solo qualora ne ravvisi l'opportunita' economica e porra' a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e consequenti.

ART. 7

AGGIORNAMENTO ANNUALE SITUAZIONE ECONOMICA

Ogni anno, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'isituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

ART. 8

La Giunta comunale esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonchè al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

ART. 9

(ESONERO TEMPORANEO AL CONCORSO RETTA)

me

~~ss~~

La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, proporrà al Consiglio comunale l'adozione di provvedimenti di riduzione temporanea concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.